DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 2-quater

Provvidenze a favore della regione Umbria

Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 e' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi e' assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosita' sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per 1'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 20 luglio 1997, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-prevenire-e-fronteggiare-gli-incendi/art-2-quater-provvidenze-a-favore-della-regione-umbria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it